



STATUTO

STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una associazione denominata "CARITAS CHILDREN ETS" (di seguito per brevità "Associazione").

1.2 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve "ETS") che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 SCOPO

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva attività di interesse generale di cui alle lettere a); d); n) e u) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

2.2 In particolare, l'Associazione intende promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, di genere ed età, principalmente attraverso la promozione e la realizzazione di progetti di Sostegno a Distanza.

2.3 L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inoltre potrà:

- a. promuovere e realizzare progetti di Sostegno a Distanza;
- b. elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- c. organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate a sostenere i bambini e i giovani che si trovano in situazioni di vulnerabilità, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- d. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone vulnerabili o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario;
- e. promuovere, sostenere e realizzare programmi di cooperazione internazionale e aiuto umanitario anche in collaborazione con le popolazioni interessate;
- f. ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani nel loro itinerario educativo e formativo – professionale;
- g. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione internazionale;
- h. organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione ed attività educative sui temi della cooperazione internazionale e dell'aiuto umanitario;
- i. organizzare viaggi di conoscenza nei luoghi ospitanti i progetti sostenuti.

2.4 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può anche essere svolta in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e/o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi (inclusi volontari e dipendenti).

Articolo 3

SEDE

3.1 L'Associazione, che svolge la sua attività sia in Italia sia all'estero, ha sede a Parma.

3.2 L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

Articolo 4

PATRIMONIO E ENTRATE

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.

4.2 Il Patrimonio dell'Associazione può essere incrementato con:

- a. beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b. contributi pubblici e privati con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c. ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d. residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e. fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa);
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

4.4 Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5

ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

5.1 Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private la cui domanda di ammissione verrà accolta dal Consiglio di Amministrazione e annotata nel libro degli associati.

5.2 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.2 I Soci hanno il diritto di:

- a. essere informati sulle principali attività e iniziative dell'Associazione;
- b. partecipare con diritto di voto alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione;
- e. recedere dall'appartenenza all'Associazione: ciò fermo restando che i Soci che non abbiano presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno corrente saranno considerati Soci anche per quello successivo ed obbligati, quindi, al versamento della quota annuale di associazione.

6.3 I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

6.4 La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1 La qualità di Socio si perde:

- a. per morte;
- b. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c. per esclusione.

7.2 Perdono la qualità di Socio per esclusione, ai sensi dell'articolo 7.1, lett. c):

- coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
- coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

7.3 La perdita di qualità dei Soci nei casi di cui all'articolo 7.1, lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

7.4 In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, lo stesso (o suoi eredi) non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 VOLONTARI

8.1 L'Associazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.2 L'Associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

8.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8.4 L'Associazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

Articolo 9 ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo ove nominato.

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

10.2 L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente statuto e dal Codice del Terzo Settore, ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio consuntivo;
- b. discute ed approva il bilancio sociale ove redatto;
- c. individua gli indirizzi e le direttive generali dell'attività sociale;
- d. definisce il programma generale annuale di attività;
- e. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone previamente il numero dei componenti;

- f. nomina e revoca l'organo di controllo;
- g. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i. decide sui ricorsi di cui agli articoli 5.2 e 7.3;
- j. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l. delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 117/2017;
- m. discute e decide su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea.

Articolo 11

CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno.

11.2 L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio di Amministrazione e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

11.3 L'Assemblea è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l'avvenuta ricezione. La convocazione deve essere inviata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

11.4 In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'articolo 11.3 almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.6 Ciascun Socio, in caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di tre deleghe.

11.7 È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11.8 L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega; in seconda convocazione la stessa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

11.9 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.

11.10 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione, personalmente o per delega, di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

11.11 Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

11.12 Nelle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto un apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario di volta in volta nominato.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

12.2 Non può essere nominato amministratore, o se nominato decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi oltre che per le fattispecie di incompatibilità indicate nelle normative di riferimento delle attività svolte.

12.3 I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- a. nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. revoca il Presidente ed il Vice Presidente;
- c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- e. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione ed il bilancio dell'esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017;
- g. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio sociale ove redatto;
- h. può nominare un Direttore, determinandone le mansioni, i compiti, il compenso e, eventualmente, la durata dell'incarico;

- i. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- k. delibera l'importo della quota associativa;
- l. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 7.3;
- n. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

12.6 Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 8 comma 2 e 3 del D.lgs 117/2017. Inoltre, il Consiglio ha la facoltà di emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

12.7 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.8 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Articolo 13

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

13.2 La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.3 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

13.5 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

13.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.7 Le votazioni sono palesi, ad eccezione delle delibere di cui all'articolo 12.5, lett. a), b). Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della

relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

13.8 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.

Articolo 14 PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.5 lettera a), e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese e gli enti, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

14.4 Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

14.5 In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 15 VICE PRESIDENTE

15.1 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.5 lettera a), cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

15.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente; il Consigliere più anziano sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

15.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16 ORGANO DI CONTROLLO

16.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

16.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Almeno uno dei componenti è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

16.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

16.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.6 Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 17

BILANCIO ED UTILI

17.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente che verrà redatto e depositato secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta in bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

17.4 Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione dovrà, altresì, predisporre e approvare il Bilancio Sociale redatto e pubblicato ai sensi del medesimo articolo.

17.5 L'Associazione provvede a pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito internet i dati e le informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

17.6 È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

Articolo 18

SCIoglimento

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ed avviene nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile e delle altre norme del Codice del Terzo Settore.

18.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del DLgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 CONTROVERSIE

19.1 Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Parma su richiesta della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Articolo 20 NORMA DI CHIUSURA

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 117/2017.

20.2 L'Associazione acquisisce l'acronimo "ETS" e viene assoggettata alle disposizioni contenute nel D.Lgs 117/2017, in sostituzione dell'acronimo "ONLUS" e cessazione dell'assoggettamento alle disposizioni previste dall'art. 10 del D. Lgs 460/97, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.